



**Elenco degli oneri informativi previsti
dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 settembre 2022**

ONERI INTRODOTTI (*)

1) Domanda di concessione ed erogazione			
Riferimento normativo interno	D.M. 09/09/2022, art.4, cc 1; 2; 4; 6; 9		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

La domanda di concessione è redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1 al D.M. 09/09/2022 e si presenta esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). Ciascun soggetto può presentare una sola istanza.

L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite SPID o Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa. Il rappresentante legale dell'impresa, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell'istanza medesima.

Ai fini della corretta compilazione dell'istanza, il soggetto richiedente è tenuto a:

- a) provvedere all'eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;
- b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese.

Nel caso in cui il soggetto richiedente non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) del D.M. 09/09/2022 ovvero svolga in via prevalente un'attività economica riconducibile alla sezione A "Agricoltura, silvicoltura e pesca" della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, la procedura informatica non consentirà il completamento dell'iter di presentazione dell'istanza.

Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, il soggetto richiedente è tenuto ad effettuare le necessarie rettifiche, come previsto al comma 3.

Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso all'agevolazione, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell'istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.

Nell'istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all'agevolazione, il soggetto richiedente

* Trattandosi di un nuovo intervento non si tratta tecnicamente di "oneri introdotti", bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese.



dichiara:

- a) di non aver superato il limite massimo di aiuti consentito dal Quadro temporaneo, considerando anche l'importo del contributo richiesto di cui alla lettera e).;
- b) l'ammontare dei ricavi riferiti al periodo di imposta 2019, ovvero, per le sole PMI costituite dal 1° gennaio 2020, l'ammontare dei ricavi riferiti al periodo di imposta 2021;
- c) l'ammontare dei ricavi riferiti all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 e quelli riferiti al corrispondente trimestre del 2019, ovvero, per le sole PMI costituite dal 1° gennaio 2020, l'ammontare dei ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2021;
- d) l'ammontare medio dei ricavi riferiti all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 e quelli riferiti al corrispondente trimestre del 2019, ovvero, per le sole PMI costituite dal 1° gennaio 2020, l'ammontare medio dei ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2021;
- e) l'importo del contributo richiesto ai sensi del presente decreto;
- f) l'IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l'accreditamento dell'agevolazione.

A pena di improcedibilità, l'istanza deve pervenire al Ministero completa delle informazioni previste in ogni sua parte e, ove necessari, dei relativi allegati.

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e sino alle ore 12:00 del 30 novembre 2022. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero. L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse.

2) Garantire il funzionamento della PEC

Riferimento normativo interno	D.M. 09/09/2022, art.5, comma 10		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente decreto sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). Il Ministero declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata dei soggetti richiedenti.



3) Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario

Riferimento normativo interno	D.M. 09/09/2022, art. 10, comma 1-3		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui presente decreto sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.

4) Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero

Riferimento normativo interno	D.M. 09/09/2022, art. 8, comma 2-3 - Articolo 71 del DPR n. 445/2000		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Il Ministero, successivamente all'erogazione delle agevolazioni, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione di beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. Il Ministero può effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero.